



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 21 February 2014

6885/14

**Interinstitutional File:
2013/0435 (COD)**

**DENLEG 49
AGRI 141
CODEC 551
INST 128
PARLNAT 65**

COVER NOTE

from: Italian Senate
date of receipt: 20 February 2013
to: The President of the Council of the European Union

No Cion doc.: 18171/13 DENLEG 164 AGRI 881 CODEC 3090 - COM(2013) 894 final

Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL on novel foods (Text with EEA relevance)
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and
Proportionality

Delegations will find attached for information a copy of the above opinion¹.

¹ The translation may be available at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address:
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130894.do#dossier-COD20130435>

Senato della Repubblica
Il Presidente


Roma, 20 FEB. 2014
Prot. n. 1081/ADU/14

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM (2013) 894 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Antonis Samaras
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore DALLA TOR)

approvata nella seduta del 12 febbraio 2014

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVO AI NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI
(COM (2013) 894 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 2014

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14^a Commissione permanente in data 5 febbraio 2014,

premesso che:

la nuova proposta di regolamento riunisce e aggiorna le disposizioni dei regolamenti citati e pone un forte accento sulla semplificazione e lo snellimento del processo normativo, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, migliorando la competitività dell'industria alimentare europea, salvaguardando la sicurezza dei prodotti alimentari e mantenendo un elevato livello di tutela della salute pubblica;

la proposta prevede una procedura centralizzata e più rapida, l'eliminazione delle procedure amministrative nazionali e delle duplicazioni del lavoro, lo snellimento della procedura di autorizzazione e l'introduzione di una procedura semplificata di immissione sul mercato per i prodotti alimentari tradizionali provenienti dagli Stati terzi;

le microimprese non sono esentate dagli obblighi e dalle procedure di cui al presente regolamento, in quanto tale esenzione non sarebbe compatibile con l'obiettivo generale di garantire la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari che vengono immessi sul mercato dell'Unione europea;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

considerato che la garanzia dei prodotti sicuri e di elevata qualità resta un elemento chiave per lo sviluppo del settore anche rispetto alla sicurezza alimentare mondiale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si ritiene che i dati che il richiedente dovrebbe fornire ai sensi dell'articolo 9 della proposta di regolamento dovrebbero essere ampliati al fine di potenziare le garanzie a tutela del consumatore e assicurare una maggiore aderenza alle altre norme europee applicabili nel settore;

in relazione alle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, di cui al citato articolo 9 della proposta, si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e degli Stati membri, prevedendo che la Commissione europea debba trasmettere loro obbligatoriamente copia delle domande di autorizzazione, per la formazione di eventuali osservazioni inerenti la sicu-

rezza per la salute umana, di cui la Commissione debba obbligatoriamente tenere conto;

in riferimento all'introduzione di una procedura specifica per i prodotti alimentari tradizionali provenienti da Paesi terzi che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato, dovrebbero essere introdotte le misure necessarie a garantire che gli stessi siano conformi alla normativa europea applicabile in materia di igiene e sicurezza alimentare;

si raccomanda di continuare a perseguire, nelle competenti sedi internazionali, l'obiettivo dell'ottenimento del riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, con la conseguente protezione giuridica.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(*Estensore*: CANDIANI)

6 febbraio 2014

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta si pone in linea di continuità con quella sui nuovi prodotti alimentari già presentata nel 2007, che non era giunta ad un accordo definitivo in comitato di conciliazione tra Parlamento e Consiglio dell'Unione europea;

rilevato quindi che, in assenza di un nuovo regolamento, la normativa in vigore continua a basarsi sul regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, e sul regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce norme precise per rendere talune informazioni disponibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti;

rilevato che i nuovi prodotti alimentari sono definiti come quei prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo «significativo» al 15 maggio 1997 all'interno dell'Unione europea, data di entrata in vigore del regolamento medesimo;

riscontrato che, in base alla normativa vigente in materia di nuovi prodotti alimentari, la domanda di autorizzazione prima dell'immissione nel mercato viene valutata in via preliminare dall'ente competente dello Stato membro in cui opera il richiedente e che, in caso di obiezioni motivate, è necessaria una decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea;

considerato che la nuova proposta di regolamento riunisce e aggiorna le disposizioni dei citati regolamenti (CE) n. 258/97 e n. 1852/2001, che saranno pertanto abrogati al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione, e pone l'accento sulla semplificazione e lo snellimento del processo normativo, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, al fine di migliorare la competitività dell'industria alimentare europea, di salvaguardare la sicurezza dei prodotti alimentari e di mantenere un elevato livello di tutela della salute pubblica;

considerato che la proposta prevede una procedura centralizzata e più rapida (18 mesi anziché i tre anni che, in media, sono attualmente necessari), l'eliminazione delle procedure amministrative nazionali e delle

duplicazioni del lavoro, lo snellimento della procedura di autorizzazione e l'introduzione di una procedura semplificata di immissione sul mercato per i prodotti alimentari tradizionali provenienti dagli Stati terzi;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato infine che la proposta viene presentata nell'ambito di un pacchetto normativo, insieme alle proposte di direttiva volte a prevedere il divieto provvisorio di clonazione animale (COM(2013) 892) e il divieto di immissione in commercio di prodotti derivanti da animali clonati (COM(2013) 893),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta è conforme al principio di attribuzione in quanto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno è possibile in base alla norma generale dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, la proposta in titolo è giustificata dal fatto che singole iniziative da parte degli Stati membri potrebbero comportare livelli diversi di sicurezza dei prodotti alimentari e di tutela della salute umana, nonché non permettere la riduzione degli oneri amministrativi. Si osserva peraltro che la valutazione di impatto, prevista dall'articolo 5 del protocollo n. 2, non è stata allegata dalla Commissione europea alla proposta in esame, rinviando a quella effettuata nel 2007 in allegato alla proposta originaria;

nel merito, si approva la decisione della Commissione europea di non esentare le microimprese dagli obblighi e dalle procedure di cui al regolamento in esame, in quanto tale esenzione non sarebbe compatibile con l'obiettivo generale di garantire la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari che vengono immessi sul mercato;

si osserva che la circostanza che la maggior parte delle imprese del settore alimentare dell'Unione europea rinunci a sviluppare e immettere sul mercato nuovi prodotti o ingredienti alimentari che rientrerebbero nell'ambito di applicazione del vigente regolamento sui nuovi prodotti alimentari, a causa delle procedure di autorizzazione particolarmente gravose, lunghe e costose, nonché la circostanza che l'Unione europea sia molto criticata dai Paesi terzi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), secondo i quali l'autorizzazione prevista per i nuovi prodotti alimentari costituisce una barriera al commercio e impedisce l'accesso al mercato europeo di prodotti alimentari che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato nel loro Paese d'origine, non vanno necessariamente considerate quali «punti deboli dell'attuale legislazione europea» da «snellire e adeguare»;

si invita pertanto a valutare con estrema attenzione la proposta in esame e a considerare che la garanzia di prodotti sicuri e di elevata qualità

resta un elemento chiave per lo sviluppo del settore anche rispetto alla sicurezza alimentare mondiale;

al riguardo, si ritiene che i dati che il richiedente dovrebbe fornire ai sensi dell'articolo 9 della proposta di regolamento dovrebbero essere ampliati al fine di potenziare le garanzie a tutela del consumatore e ad assicurare una maggiore aderenza alle altre norme europee applicabili nel settore;

in relazione alle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, di cui al citato articolo 9 della proposta, si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e degli Stati membri, prevedendo che la Commissione europea debba trasmettere loro obbligatoriamente copia delle domande di autorizzazione, per la formulazione di eventuali osservazioni inerenti la sicurezza per la salute umana, di cui la Commissione debba obbligatoriamente tenere conto;

in riferimento all'introduzione di una procedura specifica per i prodotti alimentari tradizionali provenienti da Paesi terzi che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato, dovrebbero essere previste le disposizioni necessarie a garantire che gli stessi siano conformi alla normativa europea applicabile in materia di igiene e sicurezza alimentare;

infine, si raccomanda di continuare a perseguire, nelle competenti sedi internazionali, l'obiettivo dell'ottenimento del riconoscimento dell'indicazione d'origine geografica per i prodotti agricoli, con la conseguente protezione giuridica. Ciò «a tutela delle produzioni di qualità italiane, che soffrono di fenomeni di usurpazione, evocazione e imitazione, che recano danni economici incalcolabili sia ai produttori sia al sistema Italia» (Relazione programmatica 2014).